Schweizer Hagel
Suisse Grêle
Grandine Svizzera

Statuto

Società svizzera d’assicurazione contro la grandine, società cooperativa

1 203 IV.25
Valevole a partire dal: 26.04.2025

Schweizer Hagel
Suisse Grêle
Grandine Svizzera

I. Disposizioni Generali

Articolo 1 Azienda

La Società svizzera d'assicurazione contro la grandine, società cooperativa (Schweizerische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, Genossenschaft; Société suisse d'assurance contre la grêle, société coopérative), fondata nel 1879, è una Società cooperativa a forma mutua, nel senso degli art. 828 e seguenti del Codice delle obbligazioni svizzero.

Articolo 2 Scopo

Lo scopo della cooperativa è l'esercizio economico di tutti i tipi di attività assicurativa e riassicurativa e di tutte le attività connesse nell'interesse dei soci in mutuo sostegno.

La cooperativa può assumere partecipazioni in altre imprese in Svizzera e all'estero, in particolare in società di assicurazione e di servizi, nonché costituire o acquisire tali società e aprire sedi secondarie in Svizzera e all'estero. La cooperativa può acquistare, costituire in pegno, amministrare e vendere immobili e intraprendere tutte le operazioni che sono direttamente o indirettamente collegate al suo scopo o all'investimento dei suoi mezzi.

Articolo 3 Sede, pubblicazioni, comunicazioni

La cooperativa ha sede a Zurigo.
Le pubblicazioni della cooperativa avvengono sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Le comunicazioni della cooperativa ai soci avvengono per lettera o in forma elettronica.

Articolo 4 Qualità di socio

Fatta riserva di quanto disposto al capoverso 4, è socio della cooperativa chiunque concluda presso la stessa un contratto di assicurazione.

La qualità di socio inizia al momento dell'entrata in vigore del primo contratto di assicurazione e termina con la cessazione del contratto di assicurazione.

In caso di decesso del socio, la partecipazione si trasmette agli eredi, a condizione che anche il contratto di assicurazione venga trasferito a loro. Gli eredi devono nominare un rappresentante.

Tuttavia, la cooperativa può stipulare contratti di assicurazione anche in modo tale che gli assicurati non diventino suoi soci.

Articolo 5 Responsabilità

Solo il patrimonio sociale risponde degli obblighi della cooperativa. È esclusa ogni responsabilità o obbligo di versamenti suppletivi individuali dei soci.

Il socio non ha, eccettuati i diritti fissati dal contratto di assicurazione, nessun diritto sul patrimonio della cooperativa.

II. Organizzazione

Articolo 6 Organi

Gli organi della cooperativa sono:
1. la totalità dei soci,
2. l'assemblea dei delegati,
3. il consiglio d'amministrazione,
4. la direzione,
5. l'organo di revisione.

A) Totalità dei soci

Articolo 7 Deliberazione, compiti

La totalità dei soci prende le sue decisioni con votazione per corrispondenza. Ad essa spetta in particolare la deliberazione in merito all'introduzione o all'aumento dell'obbligo di versamenti suppletivi, allo scioglimento, alla fusione, alla scissione e alla modificazione della forma giuridica della cooperativa.

La votazione per corrispondenza ha luogo solamente per le proposte sottoposte dal consiglio d'amministrazione alla totalità dei soci. Per essere valide, le decisioni della totalità dei soci devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei votanti.

B) Assemblea dei delegati

Articolo 8 Composizione dell'assemblea dei delegati ed elezione dei delegati

L'assemblea dei delegati è composta da soci dei distretti d'assicurazione. Essi rappresentano i soci del loro distretto.

Per ogni distretto d'assicurazione con fino a 500 soci viene designato un delegato; i distretti con più di 500 soci hanno diritto a un secondo delegato.

I delegati vengono eletti dai soci. I soci e il consiglio d'amministrazione hanno il diritto di presentare candidature. Le candidature dei soci sono valide solo se il/i candidato/i e il socio proponente hanno la sede o la residenza nel rispettivo distretto d'assicurazione. Il consiglio d'amministrazione rende noto in forma appropriata l'invito a presentare le candidature e fissa un termine per la loro presentazione.

Le candidature devono essere inviate per iscritto o in formato elettronico alla direzione. Il consiglio d'amministrazione deve comunicare ai soci dei vari distretti d'assicurazione la/le nomina/nomine e le candidature del consiglio d'amministrazione in forma appropriata.

Se il numero delle persone candidate è inferiore al numero di delegati da eleggere nel distretto d'assicurazione, il candidato si intende eletto (elezione tacita).

Se l'elezione non è tacita, il consiglio d'amministrazione indice lo svolgimento delle elezioni da parte dei soci nel relativo distretto d'assicurazione e ne fissa la data. Si intendono eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti (elezione a maggioranza).

Può essere eletto ogni socio della cooperativa. Le persone giuridiche vengono rappresentate dai loro rappresentanti autorizzati. Non possono essere eletti i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

I delegati vengono eletti per un periodo di 4 anni. Sono rieleggibili alla fine di questo periodo. Al momento dell'elezione o della rielezione, il delegato proposto non deve aver compiuto ancora il 65° anno di età.

Se i delegati devono essere sostituiti durante il periodo del loro mandato, i loro successori vengono designati per il resto del periodo.

Articolo 9 Convocazione

L'assemblea dei delegati si riunisce ogni anno in seduta ordinaria durante il 1° semestre. Essa è convocata per iscritto dal consiglio d'amministrazione almeno 14 giorni prima con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei delegati può essere convocata in seduta straordinaria su domanda di un decimo dei delegati o per decisione del consiglio d'amministrazione.

Quando almeno un decimo dei delegati chiede la discussione di un oggetto, lo stesso deve essere

portato all'ordine del giorno a condizione che la domanda sia stata presentata regolarmente motivata al presidente del consiglio d'amministrazione entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'assemblea dei delegati.

Articolo 10 Direzione
L'assemblea dei delegati è presieduta dal presidente o dal vicepresidente del consiglio d'amministrazione o, in caso di impedimento, da un altro membro designato dal consiglio d'amministrazione.

Articolo 11 Ordine del giorno e luogo di svolgimento
Il consiglio d'amministrazione definisce l'ordine del giorno e il luogo di svolgimento dell'assemblea dei delegati.

La determinazione del luogo di svolgimento non deve rendere irragionevolmente difficile a nessun delegato l'esercizio dei suoi diritti in relazione all'assemblea.

L'assemblea dei delegati può svolgersi contemporaneamente in luoghi diversi. In tal caso, i voti del partecipanti devono essere trasmessi direttamente in audio e video a tutti i luoghi.

Il consiglio d'amministrazione può prevedere che i delegati, che non sono presenti nel luogo dell'assemblea, possano esercitare i loro diritti per via elettronica.

Articolo 12 Assemblea dei delegati virtuale
L'assemblea dei delegati può svolgersi con mezzi elettronici senza un luogo di svolgimento. È possibile rinunciare alla nomina di un rappresentante con diritto di voto indipendente.

Il consiglio d'amministrazione disciplina l'utilizzo dei mezzi elettronici. Esso garantisce che
1. sia verificata l'identità dei partecipanti,
2. i voti dell'assemblea dei delegati vengano trasmessi direttamente,
3. ogni partecipante possa presentare mozioni e prendere parte alla discussione,
4. il risultato della votazione non possa essere alterato.

Se durante l'assemblea dei delegati insorgono problemi tecnici che ne impediscono il corretto svolgimento, l'assemblea dei delegati deve essere ripetuta. Le delibere prese dall'assemblea dei delegati prima del verificarsi dei problemi tecnici restano valide.

Articolo 13 Deliberazione ed elezioni
L'assemblea dei delegati delibera sotto riserva dell'art. 24 con la maggioranza dei voti espressi, senza calcolare le astensioni. In caso di parità di voti, la proposta approvata dal presidente è considerata come accettata.

Le elezioni si fanno a maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio ed a maggioranza relativa al secondo scrutinio.

Le elezioni e le votazioni sono palesi, a meno che il presidente o un decimo dei delegati non richiedano una elezione o una votazione segreta.

Articolo 14 Attribuzioni
L'assemblea dei delegati ha le seguenti attribuzioni:

1. elegge i membri del consiglio d'amministrazione,
2. elegge l'organo di revisione,
3. approva il rapporto di gestione e dei conti annuali,
4. delibera sul rimborso delle riserve di capitale,
5. elabora e revisiona lo statuto (art. 24),
6. concede il discarico per il consiglio d'amministrazione e la direzione,
7. delibera su tutte le altre questioni che le sono attribuite dalla legge o dallo statuto.

C) Consiglio d'amministrazione

Articolo 15 Consiglio d'amministrazione
Il consiglio d'amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 12 persone elette per 4 anni. La rielezione è possibile. Il mandato totale è limitato a 16 anni. Fa eccezione il presidente, il cui mandato è limitato a 20 anni.

Al momento dell'elezione o della rielezione, il futuro membro del consiglio d'amministrazione non deve aver compiuto ancora il 65° anno di età.

Se un membro del consiglio d'amministrazione è da sostituire, il nuovo membro entra nel periodo di carica del membro uscente.

Articolo 16 Attribuzioni
Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti diritti e doveri:

1. la sorveglianza e l'alta direzione della gestione aziendale complessiva e può designare commissioni con compiti speciali composte dai suoi membri,
2. la preparazione dell'assemblea dei delegati e l'attuazione delle sue delibere,
3. la preparazione e la presentazione dei conti annuali, del bilancio e della relazione sulla gestione all'assemblea dei delegati,
4. l'elezione della direzione e la determinazione dei suoi diritti e doveri,
5. la ripartizione del campo di attività in distretti d'assicurazione,
6. la regolamentazione dei diritti di firma,
7. la deliberazione sul prelevamento di eventuali premi supplementari e sulla riduzione di prestazioni nonché sulla concessione di restituzioni di premio secondo l'art. 23, punto 3,
8. la gestione di tutte le questioni che non sono attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi della cooperativa.

Il consiglio d'amministrazione può delegare determinate attribuzioni e doveri a commissioni o alla direzione.

Articolo 17 Costituzione
Il consiglio d'amministrazione nomina un presidente, un vicepresidente ed un segretario. Esso può designare direttamente delle commissioni al suo interno. Il segretario non deve essere necessariamente un membro del consiglio d'amministrazione.

Articolo 18 Convocazione
Il consiglio d'amministrazione si riunisce ogni qualvolta gli affari lo esigono. La direzione è invitata alle sedute alle quali prende parte con voto consultivo.

Le elezioni e le votazioni hanno luogo secondo i principi enunciati all'art. 13. Il consiglio d'amministrazione raggiunge il numero legale quando è presente almeno la metà dei suoi membri.

In casi urgenti, il consiglio d'amministrazione può deliberare con lettera circolare.

D) Direzione

Articolo 19 Direzione
La direzione amministra gli affari della cooperativa e la rappresenta di fronte ai terzi. Essa prepara in particolare gli affari del consiglio d'amministrazione e ne esegue le decisioni.

E) Organo di revisione

Articolo 20 Organo di revisione
L'organo di revisione indipendente previsto dalla legge deve soddisfare i requisiti del Codice delle obbligazioni svizzero ed essere riconosciuto dall'autorità di vigilanza.

L'organo di revisione viene eletto per un anno ed è rieleggibile.

I compiti dell'organo di revisione si basano sulle disposizioni di legge.

III. Contabilità e riserve

Articolo 21 Rapporto di gestione
Il conto economico e il bilancio vanno chiusi annualmente al 31 dicembre in base a principi commerciali e tecnici prudenziali, conformemente alle disposizioni di legge, e pubblicati nel rapporto di gestione.

Articolo 22 Capitale minimo
Il capitale minimo conformemente all'art. 8 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e all'art. 8 dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) ammonta a 8 milioni di franchi. Questo importo deve essere versato al 100% e non può essere ridotto.

L'assegnazione alle riserve legali deve ammontare almeno al 20% dell'utile annuo, fino a quando il fondo di riserva non raggiunga o non abbia nuovamente raggiunto il 50% del capitale minimo statutario secondo la LSA. Oltre alle riserve legali possono essere costituite altre riserve.

Articolo 23 Eccedenze
Dopo la costituzione dei necessari accantonamenti tecnici e delle riserve, le eccedenze possono essere utilizzate dal consiglio d'amministrazione della cooperativa nel modo seguente:

1. per l'alimentazione del fondo di riserva o di altre riserve,
2. per la creazione e l'alimentazione di riserve straordinarie nonché per ammortamenti straordinari e per lo stanziamento di fondi speciali,
3. per la distribuzione dei dividendi ai membri e agli altri assicurati per tutti o per singoli tipi di assicurazione e gruppi di rischio sotto forma di rimborsi o sconti sui premi,
4. per il riporto a nuovo conto.

Schweizer Hagel
Suisse Grêle
Grandine Svizzera

IV. Modifica dello statuto e scioglimento della cooperativa

Articolo 24 Deliberazione

Per essere valide, fatte salve le norme di legge inderogabili, le delibere di modifica dello statuto devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei delegati votanti.

Articolo 25 Scioglimento

La totalità dei soci decide lo scioglimento o la fusione della cooperativa (art.7) conformemente alle disposizioni di legge.

L'eccedenza di liquidazione residua, dopo aver soddisfatto tutti i debiti, deve essere utilizzata per gli scopi della cooperativa o per promuovere iniziative di pubblica utilità.

V. Disposizioni transitorie

Articolo 26 Entrata in vigore

Il presente statuto sostituisce quello del 29 marzo 2008 ed entra in vigore il 26 aprile 2025.

In caso di dubbi interpretativi tra le diverse versioni linguistiche del presente statuto, è determinante la versione tedesca.

Modulo 1203, valevole a partire dal: 26.04.2025
Grandine Svizzera | Seilergraben 61 | Casella postale | CH-8021 Zurigo